

*Comune di Gonzaga  
(Provincia di Mantova)*

*Regolamento per l'assegnazione di  
Titoli sociali per garantire prestazioni e servizi sociali*

## INDICE

### **Capo I** **Istituzione dei Titoli Sociali: Buoni e Voucher** **(condizioni generali)**

- art. 1 - I titoli Sociali
- art. 2 - Caratteristiche dei Titoli Sociali
- art. 3 - Soggetti aventi diritto
- art. 4 - Condizioni per l'accesso alle prestazioni
- art. 5 - Valore dei Titoli Sociali e delle risorse ad essi destinate
- art. 6 - Carattere della prestazione
- art. 7 - Pubblicizzazione
- art. 8 - Graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali
- art. 9 - Durata della prestazione
- art.10 - Interruzione della prestazione
- art.11 - Il "Patto di collaborazione"

### **Capo II** **Il buono socio – assistenziale**

- art.12 - Finalità
- art.13 - Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio – assistenziale
- art.14 - Assegnazione del buono
- art.15 - Valore individuale del buono
- art.16 - Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socio – assistenziale

### **Capo III** **Il Voucher Socio – assistenziale**

- art.17 - Finalità
- art.18 - Tipologia di prestazioni finalizzate dal voucher socio – assistenziale
- art.19 - figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni
- art.20 - Agenzie fornitrici accreditate e modalità di accreditamento
- art.21 - Determinazione del costo unitario della prestazione
- art.22 - Stipula del "Contratto di collaborazione" con le agenzie screditate.
- art.23 - Procedure di assegnazione dei voucher socio – assistenziali
- art.24 - Quota di partecipazione a carico dell'utente
- art.25 - Revoca della scelta
- art.26 - Durata di utilizzo dei voucher

## Capo I

### Istituzione dei Titoli Sociali: Buoni e Voucher (Condizioni generali)

#### Art.1 - I Titoli Sociali

1. Con riferimento all'art. 17 della L. 328 del 1'8 Novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia con DGR n. VII/7069, nonché delle successive circolari esplicative, sono istituiti, nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi attuativi del Piano di Zona distrettuale, i "Titoli sociali " per l'acquisto di servizi e prestazioni di natura sociale e assistenziale.

2. I suddetti titoli costituiscono uno strumento integrativo e/o alternativo dei tradizionali servizi strutturati e gestiti in economia o mediante affidamento a terzi, di competenza dei Comuni. Essi non sostituiscono né riducono la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consentono, ove opportuno e conveniente, di operare con maggior flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, garantendo, per quanto possibile, la possibilità di scelta da parte del cittadino utente.

Essi sono proposti e utilizzati all'interno di un progetto personalizzato, elaborato dal servizio sociale competente insieme ai destinatari, valutando di volta in volta l'opportunità a secondo delle caratteristiche del soggetto e del suo contesto familiare, della tipologia del bisogno, dell'integrazione con gli altri servizi, della tipologia, disponibilità e qualità delle risposte offerte, al fine di migliorare l'offerta di servizi integrati.

#### Art. 2 - Caratteristiche dei Titoli Sociali.

I Titoli Sociali si dividono in due tipologie: a) Buoni socio-assistenziali; b) Voucher socio-assistenziali.

a) *il "Buono socio-assistenziale"* è un titolo per mezzo del quale si sostiene l'impegno di familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire o fornire interventi di supporto, in maniera continuativa, a un proprio congiunto in condizioni di fragilità, attraverso l'erogazione di provvidenze economiche. Lo stesso buono può essere orientato a soddisfare anche i bisogni di soggetti in condizioni di fragilità nell'ambito di progetti personalizzati definiti dai Servizi Sociali dei Comuni,

b) *il "Voucher socio-assistenziale"* è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da parte di fornitori professionalmente specializzati e allo scopo accreditati.

2. Per l'attuazione di progetti complessi, che richiedano tipologie di prestazioni differenziate, è possibile erogare pacchetti congiunti di buoni, voucher e servizi, agli stessi utenti, per un ammontare complessivo massimo determinato in relazione al progetto.

#### Art. 3 - Soggetti aventi diritto.

1. Hanno diritto ad ottenere Titoli Sociali i cittadini residenti o domiciliati, previo accordo con il Comune di residenza, nel Comune di Gonzaga e appartenenti alle sottoindicate categorie fragili:

- adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali;

- malati terminali o affetti da gravi patologie;
- disabili;
- malati psichici;
- emarginati sociali con problemi di dipendenza da alcol o sostanze tossiche;
- adulti in difficoltà di integrazione sociale e lavorativa;
- persone e famiglie con minori in situazione di povertà estrema;
- minori con difficoltà educative e relazionali;
- famiglie con esigenze di sostegno alla genitorialità;

#### **Art. 4 - Condizioni per l'accesso alle prestazioni**

1. Le condizioni che danno diritto a richiedere le suddette prestazioni, sono, oltre al bisogno accertato e alla residenza:

- a) rientrare nei limiti della condizione economica, nei casi previsti, non superiore a quello stabilito ai fini ISEE dalla Giunta Comunale;
- b) non essere fruitori di servizi, prestazioni, contributi economici e altri benefici finalizzati alla copertura dello stesso tipo di bisogno. I buoni o voucher possono comunque essere assegnati a coloro che già godono di un servizio pubblico quando questo non sia sufficiente a coprire il bisogno ovvero per la parte dei servizi integrativi o complementari richiesti dal progetto di assistenza concordato con il servizio sociale comunale.
- c) non hanno diritto a percepire Titoli Sociali gli appartenenti alle suddette categorie i quali siano ricoverati presso strutture residenziali, se non per i servizi accessori (trasporti, soggiorni climatici ecc..).

#### **Art. 5 - Valore dei Titoli sociali e delle risorse ad essi destinate**

1. L'Amministrazione Comunale, in relazione all'analisi dei bisogni rilevati sul territorio, prevede nei propri bilanci ogni anno l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle prestazioni da soddisfare mediante i Titoli Sociali e la ripartizione delle quote destinate alle singole aree d'intervento (anziani, disabili, minori, povertà ecc.);

2. Con lo stesso criterio, in presenza di accertate esigenze che lo rendano opportuno, l'Amministrazione Comunale può, nel corso dell'anno, modificare le suddette ripartizioni e ammontare.

#### **Art. 6 - Carattere della prestazione**

1. A seconda del bisogno espresso dal richiedente, il servizio sociale competente, elabora, con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la risposta adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie.

2. Ove non sia possibile soddisfare il bisogno espresso per mezzo dei servizi erogati dal Comune, secondo le forme previste dall'art. 113 del T.U. 267/2000, e/o su richiesta dell'utente, il servizio sociale determinerà il tipo di Titolo Sociale più funzionale a rendere la prestazione, tenendo conto della tipologia delle prestazioni necessarie per l'attuazione del progetto di assistenza, cura, integrazione sociale o altro, e delle caratteristiche della persona e del suo contesto familiare. Il Servizio Sociale determinerà, pertanto, se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione degli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune, tenendo conto, ove possibile, della preferenza del cittadino richiedente.

3. Nel caso in cui il beneficiario stia utilizzando o necessiti titoli o servizi di natura sociosanitaria erogati dall'ASL, il progetto personalizzato dovrà necessariamente prevedere una integrazione tra il Servizio Sociale del Comune e il Distretto dell'ASL. Tale integrazione dovrà realizzarsi attraverso strumenti concordati con l'ASL e dovrà riguardare sia le fasi di realizzazione che di verifica.

#### **Art. 7 - Pubblicizzazione**

L'Amministrazione Comunale pubblicherà, nelle forme ritenute più opportune, le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni acquisibili a mezzo dei titoli sociali.

#### **Art. 8 - Graduatoria per l'accesso ai Titoli sociali**

L'opportunità di introdurre una graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali sarà definita e normata all'interno di appositi regolamenti successivi.

#### **Art. 9 - Durata della prestazione**

1. La durata delle prestazioni a mezzo di utilizzo di titoli sociali assegnati agli utenti sarà pari a quella del progetto definito dal servizio sociale competente. In ogni caso, ogni progetto dovrà essere riverificato non oltre il 12° mese di durata per l'eventuale riconferma o interruzione, nonché per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti.

2. La prestazione potrà essere interrotta, ridotta, aumentata o modificata, più o meno sostanzialmente nei suoi contenuti, sulla base degli obiettivi conseguiti dal progetto, la sua idoneità o meno alle finalità perseguite, il mutamento delle condizioni e circostanze che lo hanno motivato.

#### **Art. 10 - Interruzione della prestazione**

1. La prestazione potrà essere interrotta dal Comune, anche prima del termine concordato, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- raggiungimento dello scopo e cessazione del bisogno;
- acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo in proprio;
- mancato rispetto degli obiettivi concordati;
- perdita dei requisiti;
- utilizzo improprio delle risorse assegnate (in particolare per quanto concerne i "buoni").

2. L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con lettera raccomandata r.r. all'interessato. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute dell'utente essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela del soggetto interessato.

3. Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca della prestazione potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Responsabile del settore Istruzione/Servizi Sociali, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide la prestazione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. Il Comune, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

## **Art. 11 - Il "Patto di collaborazione"**

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal progetto assistenziale per il quale vengono assegnati i Titoli di servizio sarà richiesta la sottoscrizione di un "Patto di collaborazione" tra i soggetti interessati (Comune, assistito, familiare avente cura, altro caregiver, fornitore, ecc.). Il mancato rispetto del patto potrà comportare la revoca o modifica del progetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento.

## **Capo II Il Buono socio-assistenziale**

### **Art. 12- Finalità**

1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio assistenziali, si definiscono specificamente le finalità del buono socio-assistenziale in relazione alle competenze dei Comuni in materia di assistenza sociale.

2. La finalità principale del buono è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo contributi finalizzati a garantire beni essenziali al vivere civile.

3. Il buono consiste nella erogazione di un contributo monetario finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato che consenta il permanere di un soggetto fragile presso la propria abitazione, ovvero l'attuazione di interventi miranti al superamento della situazione di fragilità.

### **Art. 13 - Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio-assistenziale**

1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al precedente Capo I, art. 3, possono richiedere al Comune l'assegnazione di buoni socio-assistenziali per finanziare le seguenti attività.

- a) cura e assistenza generica per il mantenimento a domicilio di anziani, disabili, malati terminali, malati psichici, adulti non autosufficienti, minori;
- b) spese di trasporto e accompagnamento per e da istituti di cura, specialistici, scolastici, educativi, ricreativi, di integrazione sociale ecc;
- c) soggiorni terapeutici, ricreativi, educativi, a favore di anziani, disabili, non autosufficienti, minori disagiati, persone con progetti di recupero alla salute;
- d) acquisto di strumenti o materiale indispensabile all'educazione, all'istruzione, alla vita sociale, alla promozione del benessere e alla salute;

#### **Art. 14 - Assegnazione del buono**

1. L'assegnazione del buono avviene sulla base di quanto stabilito in termini generali al precedente Capo I, in particolare agli artt. 4, 6 e 7. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un buono periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) finalizzato a coprire tale bisogno soprattutto attraverso l'impiego di risorse familiari o fornite dalla rete degli organismi no-profit del territorio o acquistate da prestatori d'opera in forma legale. La cessazione dell'erogazione del buono potrà essere disposta ai sensi di quanto previsto nel precedente Capo I, art. 11.

#### **Art. 15 - Valore individuale del buono**

1. Il valore del buono assegnato viene determinato tenendo conto dei seguenti fattori.
- a) disponibilità di cui al precedente Capo I, art. 5 per quanto riguarda il valore massimo dei singoli buoni mensili come appositamente definito;
  - b) livello del bisogno determinato per area di intervento e comunque tenendo conto della situazione economica ( ISEE) e di quella sociosanitaria del richiedente e del nucleo familiare convivente considerato, ove previsto.

#### **Art. 16 - Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socio-assistenziale**

1. Il buono socio-assistenziale è destinato prioritariamente a finanziare i progetti di cura e assistenza a favore della persona fragile bisognosa di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.

Tali progetti possono essere realizzati da :

- familiari o affini conviventi con il soggetto bisognoso che dimostrino di dedicare il loro tempo e mezzi per le funzioni richieste;
- familiari e affini, non conviventi, che dimostrino di provvedere all'assistenza dei propri congiunti in modo continuativo e funzionale al bisogno;
- persone appartenenti alla rete del volontariato, sia singoli che associati, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Tra i familiari e affini saranno considerati, prioritariamente, quelli conviventi. Tra i non conviventi sarà riconosciuta la priorità per le prestazioni di assistenza ai parenti o affini più stretti.

### **Capo III Il Voucher Socio-assistenziale**

#### **Art. 17- Finalità**

1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio assistenziali, si definiscono specificamente le finalità dei voucher socio-assistenziale in relazione alle competenze dei Comuni in materia di assistenza sociale.

2. La finalità principale del voucher è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo il supporto per l'acquisto di servizi finalizzati a garantire il benessere del beneficiario.

3. Il Voucher socio-assistenziale è un titolo di servizio finalizzato esclusivamente all'acquisto di pacchetti di prestazioni assistenziali prettamente specialistiche o qualificate, erogabili solo da personale dotato di adeguata professionalità e fornito da soggetti profit o no-profit, appositamente accreditate.

4. Le prestazioni fornite dal voucher socio-assistenziale possono essere sostitutive o integrative di quelle erogate o erogabili dai servizi gestiti dal Comune, secondo le forme previste dall'art. 113 del T.U. 267/2000, e possono essere scelte dall'utente all'interno di una gamma di possibilità (ove consentito dall'offerta del mercato e dai livelli di accreditamento possibili) resa pubblica dal servizio sociale comunale.

5. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un voucher periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) o per pacchetto di prestazioni.

### **Art. 18 - Tipologia di prestazioni finanziate dal voucher socio-assistenziale**

1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al Capo I, art. 3 del presente regolamento, possono richiedere al Comune l'assegnazione di voucher socio-assistenziali per l'acquisto delle sottoindicate prestazioni:

- a) prestazioni di Assistenza Domiciliare a favore di adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali, disabili, malati terminali o affetti da gravi patologie, malati psichici, minori a rischio o privi di adeguato supporto familiare;
- b) prestazioni di Assistenza Educativa domiciliare e territoriale fornita a disabili, malati psichici, minori a rischio o privi di supporto familiare adeguato;
- c) prestazioni di attività formativa, orientamento, istruzione, tutoraggio, volte all'integrazione sociale, culturale e lavorativa a favore di minori, adulti in difficoltà o con problemi di reinserimento sociale, lavorativo e di recupero alla salute;
- d) prestazioni di consulenza psicologica (non di competenza del SSN) a favore di minori, disabili, anziani, famiglie, giovani e adulti a rischio di emarginazione.
- e) Inserimento presso centri diurni, di accoglienza e semiresidenziali per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà;
- f) Servizi di trasporto per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà .

### **Art. 19 - Figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni**

Le amministrazioni comunali, all'interno dei criteri e delle procedure per l'accredimento, definiranno con precisione le figure professionali (Fornitori) autorizzate alla erogazione delle diverse prestazioni di cui al precedente art. 18.

### **Art. 20 - Fornitori accreditati e modalità di accreditamento**

1. I fornitori delle prestazioni all'uopo accreditate, in via provvisoria e fatta salva diversa futura definizione dei criteri da parte dell'Amministrazione Comunale e da parte della Regione Lombardia, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti essenziali:

- a) possesso della "Carta dei servizi" (in via transitoria e limitatamente alla fase di avvio delle prestazioni, le agenzie in possesso di tutti i successivi requisiti richiesti, potranno partecipare dichiarando di impegnarsi a dotarsi della carta dei servizi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente sub-regolamento, a pena di esclusione in caso di inadempienza);



- b) rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- c) rispetto degli standard qualitativi e quantitativi nei servizi forniti, attestati secondo le modalità individuate e rese pubbliche per singoli servizi per l'accesso agli accreditamenti.

#### **Art. 21 - Determinazione del costo unitario della prestazione.**

1. Per ciascuna tipologia di prestazione verrà determinato un costo medio per unità di prestazione (che potrà essere orario, per moduli d'intervento, per singola prestazione ecc.). Al fine di definire il costo medio delle prestazioni, il Comune formulerà la sua proposta tenendo conto dei valori di mercato per i servizi erogati e definirà il prezzo da proporre ai fornitori, tenendo conto della necessità di garantire loro la possibilità del rispetto dei Contratti di categoria per il personale impegnato in rapporto alle prestazioni richieste.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di limitare il numero dei Fornitori accreditati per ragioni legate alla specificità dei servizi, alla qualità ed economicità, secondo criteri che saranno comunicati negli avvisi pubblici di accreditamento.
3. Nei casi in cui la particolare specificità e urgenza del progetto individuale formulato dal servizio sociale a favore del soggetto bisognoso non renda possibile il ricorso alla libera scelta del mercato e, comunque, la tipologia delle prestazioni debba e possa essere fornita da un solo fornitore, ai sensi e per analogia con la casistica prevista dall'art. 7 del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), il voucher sarà finalizzato all'acquisto della prestazione dall'unico fornitore avente le caratteristiche richieste.

#### **Art. 22 - Stipula del "Contratto di collaborazione" con i Fornitori accreditati.**

1. I fornitori accreditati, ammessi alla fornitura delle prestazioni, sottoscriveranno, tramite i loro legali rappresentanti, con i responsabili Comunali preposti, un "Contratto di collaborazione" per la fornitura delle prestazioni a mezzo voucher nel quale saranno definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci per il rispetto degli accordi pattuiti.
2. Il Fornitore accreditato cui il cittadino si rivolge deve firmare per accettazione il "Patto di collaborazione" di cui all'articolo seguente, che definisce le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste tramite voucher.

#### **Art. 23 - Procedure di assegnazione dei voucher socio-assistenziali**

1. I voucher vengono assegnati agli aventi diritto secondo le procedure stabilite dalle condizioni generali di cui al Capo I del presente regolamento. Una volta definito il progetto d'intervento e stabilita la quantità di prestazioni richieste per la sua attuazione, il servizio sociale stipula il "Patto di collaborazione" con il richiedente: tale patto definisce il progetto personalizzato, le regole cui il cittadino dovrà attenersi nell'uso dei voucher nonché gli obblighi del Comune nei suoi confronti, le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste da parte dell'agenzia, le modalità di controllo e verifica sia quantitativa che qualitativa delle prestazioni da parte dell'Amministrazione.
2. Il cittadino beneficiario eserciterà la scelta del fornitore cui intende rivolgersi sottoscrivendo una apposita dichiarazione e riceverà un ammontare di voucher da spendere per le finalità pattuite.

#### **Art. 24 - Quota di partecipazione a carico dell'utente**

1. Il progetto definito e concordato con il servizio sociale comunale sarà costituito da un ammontare complessivo di prestazioni corrispondenti a un certo numero di voucher, aventi un valore pari al costo delle prestazioni stesse così come stabilito all'art.21.

2. La quota di partecipazione dell'utente del servizio è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in applicazione del Regolamento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Ciò stabilito, il servizio sociale definirà l'eventuale quota a carico del richiedente e, stabilirà di conseguenza la quota di partecipazione dell'utente.

3. Una volta accertata la quota di partecipazione e sottoscritto per accettazione l'impegno a corrisponderla all'erogatore del servizio, l'utente riceverà un voucher dell'ammontare del costo complessivo detratta la quota a suo carico (e degli eventuali tenuti per legge, se previsto).

4. L'adempimento dell'obbligo di pagamento della quota a carico dovrà essere dimostrato all'Amministrazione Comunale tramite presentazione di attestazioni di pagamento. L'eventuale inottemperanza all'obbligo del pagamento della quota a carico comporterà la sospensione della erogazione del voucher.

#### **Art. 25 - Revoca della scelta**

1. Il cittadino utente che abbia operato una scelta per l'impiego dei voucher finalizzati all'acquisto delle prestazioni dovute è tenuto a rispettare il rapporto con l'agenzia individuata per il periodo che sarà meglio definito nei successivi provvedimenti specifici. La volontà di modifica della scelta operata dovrà essere espressa con almeno un mese di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

2. La richiesta di modifica della scelta deve essere trasmessa per iscritto al fornitore e al Comune nei termini suddetti.

3. In caso di risoluzione del contratto – come da art. 1453 e ss. del C.C. - tra utente e fornitore accreditato, le parti dovranno darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 26 - Durata di utilizzo dei voucher**

1. I voucher assegnati dovranno essere spesi compatibilmente con il progetto definito, entro il periodo di tempo stabilito nel singolo titolo di acquisto .

Nessun compenso sarà liquidato ai fornitori che abbiano erogato prestazioni a mezzo voucher al di fuori delle scadenze previste.

I voucher non sono scambiabili né cedibili ad altri utenti del servizio.